

**Organo di Garanzia**  
**REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA**

**ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI**

L'Organo di Garanzia (OdG) si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la funzione genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
- c) Il funzionamento dell'OdG è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

**ART. 2 – COMPOSIZIONE**

1. L'OdG, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

- a) il Presidente del Consiglio d'Istituto, che lo presiede;
- b) il Dirigente Scolastico o un suo delegato;
- c) un genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri;
- d) due insegnanti;
- e) un rappresentante del personale non docente designato dall'assemblea ATA.

2. In caso di incompatibilità o di dovere di astensione per la componente docente e/o genitori, si provvede alla sostituzione con i membri supplenti designati.

3. I componenti dell'OdG restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto; l'organo pertanto, viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

4. I nomi dei componenti dell'organo di garanzia devono essere riportati dal DS nella comunicazione di irrogazione della sanzione disciplinare. Il decreto di nomina dei componenti è pubblicato sul SITO WEB dell'Istituto.

**ART. 3 – FUNZIONAMENTO**

1. L'organo in prima convocazione deve essere "perfetto" cioè completo; in seconda convocazione le deliberazioni approvate sono valide se è presente la metà più uno dei membri. Nelle votazioni sulle sanzioni disciplinari non è prevista l'astensione. Il voto è palese. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.

**ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la funzione genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG. In cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto, e, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

3. L'organo si riunisce entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso; nella seduta lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno dei suoi Genitori o colui che ne esercita la funzione genitoriale sono chiamati a esporre i fatti.

4. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; con l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo.

5. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione

impugnata deve intendersi senz'altro confermata. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

**ART. 5 – RECLAMI**

1. Contro le decisioni assunte dall'OdG interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Approvato dal Cdl il 3 dicembre 2019.